



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2025/0000029

Prot. RM/2025/0007160

del 23/09/2025

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società SESCAF a r.l. per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile costituito da “gruppo cingolato semovente tipo C 10 marca EXTEC, matricola 10572” e da “gruppo semovente tipo Warrior 1400 marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049”, per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazioni R13-R5 presso il cantiere sito in via di Casal Palocco n. 87, Municipio X, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilarie nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure*”

per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025” che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);

- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. a*
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R.*

4100/99”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante “*Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante “*Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006*”.

Premesso che

con nota acquisita al prot. RM/5865 del 18.07.2025, la Società SESCAF a r.l. ha presentato, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Comunicazione per lo svolgimento di una campagna mobile per il recupero R13-R5 di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dalla demolizione selettiva di tre edifici presso via di Casal Palocco n. 87, mediante l’impianto mobile costituito da “gruppo cingolato semovente tipo C 10 marca EXTEC, matricola 10572” e da “gruppo semovente tipo Warrior 1400 marca PowerScreen, matricola PID00122K76D10049”;

il suddetto impianto è autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. 12813 del 03.09.2008, rinnovata con Determinazione della Regione Lazio G13052 del 17.10.2018, modificata con Determinazione della Regione Lazio G02790 del 07.03.2025;

all’istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- E1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
- E2 – Dichiarazione di disponibilità impianto;
- E3 – Dichiarazione accettazione incarico direttore tecnico impianto;
- E3 – Domanda Nulla Osta Impatto Acustico;
- Studio dell’impatto da rumore;
- Dichiarazione rumore
- Relazione tecnica;
- Rinnovo Autorizzazione impianto Determinazione Regione Lazio n. G13052/2018;
- Modifica Autorizzazione impianto Determinazione Regione Lazio n. G02790/2025;
- Ricevuta pagamento oneri istruttoria;

a seguito della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. RM/5999 del 24.07.2025, la Società SESCAF a r.l. ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita ai prot.lli RM/6235 del 31.07.2025 e RM/6236 del 31.07.2025:

- Mod. E - comunicazione campagna impianto mobile;
- E2 – Dichiarazione di disponibilità impianto;

- Relazione tecnica;
- E3 - Domanda Nulla Osta Impatto Acustico;

con nota prot. RM/6377 del 05.08.2025 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e contestualmente è stata trasmessa agli Enti competenti la documentazione agli atti;

a riscontro alla suddetta comunicazione sono pervenute le seguenti note:

ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali prot. n. 0059140.U del 18.08.2025, acquisita agli atti con prot. RM/6566 del 19.08.2025: parere reso ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014;

Roma Capitale - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, prot. NA18288 del 21.08.2025, acquisita agli atti con prot. RM/6590 di pari data: richiesta integrazioni;

la Società SESCAF a r.l., con nota acquisita al prot. RM/6857 del 08.09.2025, ha trasmesso le integrazioni in materia acustico ambientale;

con nota prot. RM6906 del 10.09.2025, le suddette integrazioni sono state trasmesse al competente ufficio capitolino;

Considerato che

la campagna mobile si inserisce nell'ambito della demolizione di tre edifici a destinazione sportiva e della ricostruzione, con cambio di destinazione d'uso, di n. 9 ville monofamiliari ai sensi dell'art. 6 della L.R. Lazio n. 7/2017 "Rigenerazione Urbana" sul terreno sito in Via di Casal Palocco n. 87, isola 61, Municipio Roma X;

in particolare, la campagna mobile è finalizzata a trattare la frazione di rifiuti inerti codice EER 17 01 01 "Cemento" per un quantitativo di circa 6.000 t (3.000 mc) provenienti dalla demolizione selettiva di tre edifici a destinazione sportiva siti nell'area di intervento;

l'impianto mobile è composto da due gruppi che possono operare sia in serie sia singolarmente di seguito descritti:

- Gruppo cingolato semovente tipo C 10 marca EXTEC matricola 10572 con funzioni di:
 - vagliatura preliminare;
 - frantumazione con frantoio a mascelle;
 - deferrizzazione a magneti permanenti;
 - separazione del misto frantumato e del materiale sottogriglia;
- Gruppo semovente tipo Warrior 1400 marca POWERSCREEN matricola PID00122K76D10049 con funzioni di separazione del materiale alimentato in tre pezzature attraverso vagli vibranti;

le potenzialità di trattamento rifiuti autorizzate per l'impianto, in linea con quanto riportate nella Determinazione Dirigenziale di cui sopra sono pari a:

- potenzialità oraria: 110 t/h;
- potenzialità media giornaliera in tonnellate considerando 8 ore di attività: 880 t/giorno;

nella relazione tecnica acquisita al prot. RM6235/2025 è indicato che l'impianto opererà per circa 56 ore, con turni giornalieri di lavorazione di circa 3 ore, pertanto i quantitativi effettivi giornalieri di rifiuti da trattare nel corso della campagna risultano essere di 330 t/giorno (per 3 ore al giorno di esercizio);

le operazioni di recupero dei rifiuti, alla luce dell'adeguamento autorizzatorio di cui alla Determinazione della Regione Lazio G02790/2025 sono finalizzate alla produzione di aggregati riciclati conformi al Regolamento di cui al D.M. n. 127/2024 che verranno riutilizzati in cantiere come sottofondo per i nuovi piazzali previsti in progetto;

la campagna avrà una durata massima prevista di 19 giorni lavorativi effettivi e, pertanto, in quanto trattasi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di

durata inferiore ai 90 giorni, la stessa non è stata sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri positivi, con prescrizioni di ARPA Lazio e di Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale, di seguito, in parte, descritti:

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. n. 0059140.U del 18.08.2025, agli atti con prot. RM/6566 del 19.08.2025): Parere reso ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

“In relazione alla verifica dei requisiti fissati alla lettera a) nell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014, per la campagna in esame, si rileva quanto segue.

[...]

La campagna è finalizzata al recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dalla demolizione selettiva di tre edifici a destinazione sportiva siti nell'area di intervento. Da quanto riportato nella relazione tecnica le attività sui rifiuti in ingresso consistono nella frantumazione e vagliatura, tramite l'impianto mobile, precedute dalla messa in riserva e selezione manuale di eventuali frazioni indesiderate. Tali attività sono coerenti con la già citata D.D. n. G13052 del 17.10.2018, modificata con D.D. n. G02790 del 07/03/2025, che autorizza la Società a svolgere operazioni R13 - messa in riserva, R12 - scambio di rifiuti e R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. Fermo restando quanto sopra si rileva a codesta AC che, se pure la Società risulta autorizzata ad effettuare operazioni R12, la comunicazione relativa alla campagna in parola è riferita alle sole operazioni R13 e R5. Si rinvia a codesta AC per eventuali approfondimenti e le valutazioni di competenza.

In merito alla data di inizio della campagna è specificato che la campagna avrà inizio a partire dal giorno 18 agosto 2025. Si rammenta che l'effettuazione delle campagne di attività è subordinata all'ottenimento del necessario nulla osta, come previsto nella vigente autorizzazione

Come specificato nella Relazione tecnica, la campagna mobile avrà una durata massima di 19 giorni lavorativi. Circa tale durata si evidenzia che le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione, non devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, punto 7 lettera z.b), se di durata inferiore ai 90 giorni. Nella campagna di attività in oggetto, secondo la comunicazione della Società, saranno gestiti in ingresso esclusivamente i rifiuti classificati con CER 17 01 01 “cemento”, che la Società è autorizzata a gestire secondo la D.D. n. G13052 del 17.10.2018, modificata con D.D. n. G02790 del 07/03/2025. Come indicato al paragrafo 4.5.1 della Relazione tecnica, sui rifiuti in ingresso verrà eseguito il test di non pericolosità.

Al riguardo, fermo restando che la corretta classificazione dei rifiuti è onere del produttore degli stessi, si evidenzia che ai fini del recupero dei rifiuti in ingresso devono essere garantite le verifiche sui rifiuti in ingresso di cui alla lettera b) Verifiche sui rifiuti in ingresso Allegato 1 del Dm Ambiente 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006. Si evidenzia che il quantitativo di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero, pari a 6.000 t (3.000 mc) è in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, stabilito con la relativa autorizzazione regionale già citata, e pari a 220.000 t/a.

Nella Relazione tecnica è specificato che le operazioni di recupero dei rifiuti sono finalizzate alla produzione di aggregati riciclati conformi al Regolamento di cui al D.M. n. 127/2024, che saranno utilizzati in cantiere, come sottofondo per i nuovi piazzali previsti in progetto. Con specifico riferimento ai controlli sull'aggregato recuperato, al paragrafo 4.5.5 della Relazione tecnica è specificato che, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, deve essere garantito il rispetto dei parametri di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 del DM 127/2024. Quanto sopra è coerente con l'art. 3 del già citato D.M. n. 127/2024 e, in particolare, con i criteri di cui alla lettera d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato dell'Allegato 1 del medesimo decreto, nonché con quanto previsto in autorizzazione.

Si puntualizza che, a differenza di quanto riportato nella Relazione Tecnica al paragrafo 4.5.6, le norme

tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato sono specificate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e non nella Tabella 5 del medesimo Allegato, che riporta invece le norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato.

Si rinvia a codesta AC la vigilanza del rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde/EoW scaturiti dal ciclo di recupero in edilizia.

Riguardo ai rifiuti generati dal processo di selezione manuale e dal processo di recupero, il Proponente specifica che questi saranno classificati con codici CER 19 12 02, 19 12 04 e 19 12 12, stoccati in cassoni scarrabili e gestiti in regime di deposito temporaneo così come previsto dall'articolo 185-bis del D.Lgs n. 152/2006, per essere poi inviati a recupero o smaltimento. In merito ai codici CER indicati per i rifiuti prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, ad ogni buon conto si evidenzia che solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice CER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina.

Relativamente alla tutela della matrice suolo al par. 4.3.1 della Relazione tecnica è specificato che l'impianto mobile verrà collocato in un'area impermeabilizzata, così come i cumuli di rifiuti trattati giornalmente e i cassoni scarrabili dove verranno stoccati i rifiuti prodotti dall'attività di recupero.

Si ricorda che, come riportato nella vigente autorizzazione dell'impianto mobile, in presenza di piogge l'attività non deve dare formazione a possibile dilavamento e dispersione dei materiali. Si evidenzia a codesta AC l'opportunità di prevedere, in caso di pioggia, specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, per garantire che sia evitata la contaminazione delle acque meteoriche per dilavamento (ad es. attraverso coperture amovibili, etc.).

Nella Relazione tecnica, al paragrafo 4.4 e al capitolo 5, si fa riferimento ad un sistema di umidificazione dei cumuli e delle piste di transito finalizzato al contenimento delle emissioni polverulente; nella fase di tritovagliatura invece le emissioni saranno contenute grazie al sistema di nebulizzazione ad acqua dell'impianto mobile e alla presenza di un impianto di abbattimento delle polveri a servizio del cantiere. Si rileva che a pag. 18 della Relazione tecnica è specificato che, in relazione alla caduta di acqua sui piazzali impermeabilizzati, anche se minima, si è previsto comunque di raccogliere ed eventualmente trattare tutte le acque reflue prodotte.

Al riguardo, atteso che la D.D. n. G13052 del 17.10.2018, modificata con D.D. n. G02790 del 07/03/2025, non disciplina la gestione delle acque reflue, si rinvia a codesta AC affinché valuti tale aspetto e determini adeguate prescrizioni di svolgimento della campagna”.

Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Ufficio Conformità acustica ambientale (prot. NA/19682 dell' 11.09.2025, agli atti con prot. RM/6945 di pari data):

“Si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto.

Quando l'intervento sarà realizzato, la società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate, e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla norma di settore”.

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società SESCAF a r.l., con sede legale in via di Vigna Consorti n. 87 - Roma - C.F/P.IVA 03684781002, allo svolgimento della campagna mobile di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, mediante operazioni R13 e R5, presso il cantiere sito in via di Casal Palocco n. 87, Municipio Roma X;
- B. per la campagna sarà utilizzato un impianto mobile costituito da "gruppo cingolato semovente tipo C 10 marca EXTEC, matricola 10572" e da "gruppo semovente tipo Warrior 1400 marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049", autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. 12813 del 03.09.2008, rinnovata con Determinazione della Regione Lazio G13052 del 17.10.2018, modificata con Determinazione della Regione Lazio G02790 del 07.03.2025;
- C. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla Comunicazione acquisita agli atti con prot. RM/5865 del 18.07.2025 ed alle integrazioni acquisite agli atti con prot. RM/6235 del 31.07.2025 e prot. RM/6236 del 31.07.2025, che si allega come parte integrante del presente atto;
- D. che la campagna mobile avrà una durata massima di 19 giorni lavorativi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati unicamente rifiuti inerti da demolizione non pericolosi classificati con codice EER 17 01 01 "Cemento";
- E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio all'interno della fascia oraria esclusivamente diurna;
- F. che il quantitativo massimo stimato di rifiuti da trattare nel corso della campagna è di circa 3.000 mc, pari a circa 6.000 tonnellate, e che durante la fase di esercizio dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti potenzialità in termini di quantitativi di rifiuti da trattare:
- potenzialità massima oraria trattamento rifiuti: 110 ton/h
 - potenzialità massima giornaliera trattamento rifiuti (calcolata su 3 ore di attività): 330 ton/g;
- G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto da parte della Società SESCAF a r.l. di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto C. e delle prescrizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio indicate al punto B., nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
- 1) dovrà essere comunicato al Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e all'Arpa Lazio territorialmente competente la data di inizio e di conclusione della campagna mobile;
 - 2) l'esercizio dell'impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato, dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 3) nelle aree di Messa in Riserva (R13) l'altezza dei cumuli non dovrà superare i sei metri di altezza e la pendenza di 45 gradi;
 - 4) relativamente ai rifiuti in ingresso al trattamento, dovranno essere attuate le procedure di verifica di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al D.M. Ambiente 127/2024;
 - 5) per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato si dovrà fare riferimento alle norme tecniche specificate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024, mentre per gli utilizzi degli aggregati recuperati alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del medesimo decreto.
 - 6) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" di uno o più lotti a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato secondo quanto indicato al successivo punto 7);

- 7) i rifiuti di scarto prodotti nel corso del processo di recupero dovranno: essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti siano in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) ed essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto. Solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura e/o la composizione, il codice EER andrà modificato (classe EER 19 XX XX) facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
- 8) a valle dei pretrattamenti, i rifiuti devono essere avviati a frantumazione nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque evitando l'accumulo degli stessi;
- 9) dovrà essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari dei rifiuti gestiti nel corso della campagna in argomento previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e la loro conservazione per tre anni presso il cantiere e, dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale,
- 10) le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita dovranno garantire che sia evitata la dispersione dei materiali e, in caso di pioggia, la contaminazione delle acque meteoriche per dilavamento (ad es. attraverso coperture amovibili, etc.);
- 11) essendo previsti nella relazione tecnica agli atti, al fine del contenimento delle emissioni polverulente, la presenza di sistemi di umidificazione dei cumuli, delle piste carrabili di transito e dei rifiuti durante le fasi di frantumazione, nonché di un impianto di abbattimento delle polveri a servizio del cantiere, al fine di prevenire la formazione di effluenti liquidi, l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, dovranno essere allestiti idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente gestiti a norma di legge;
- 12) quando l'intervento sarà realizzato, la società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate, e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla norma di settore;
- 13) dovranno essere rispettati, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 14) prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii.:
 - dovrà essere attestata la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà essere presentata, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 15) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla società IMPRESIT LAVORI S.p.A. ed agli Enti/Uffici coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri